



IL COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Nelle more dell'entrata in vigore del DPCM 3.11.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41 e in particolare l'art. 3 c. 4 lett. g) che sospende, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, le attività formative e curriculari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della salute del 4.11.2020 che colloca la Regione Lombardia tra le aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

TENUTO CONTO che:

- le singole università lombarde hanno da tempo predisposto i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza;
- tutti gli Atenei hanno da tempo messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la tutela della salute di tutte le persone che frequentano gli edifici degli Atenei, secondo quanto indicato nell'allegato n. 18 del DPCM e nel rispetto delle disposizioni dell'ISS rendono tali presidi tra i più sicuri nel contrasto alla diffusione del contagio;

CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica, l'efficacia della formazione universitaria, la necessità di garantire i servizi essenziali a supporto degli studenti ma senza trascurare l'andamento del quadro epidemiologico;

Fatta salva l'autonomia di ogni singolo Ateneo, soprattutto in considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale;

RITIENE

che ciascuna Università e ciascuna Istituzione di alta formazione artistica musicale e coreutica, predisponga i propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di tipo collettivo (lezioni frontali, esami di profitto, esami finali e di laurea e proclamazioni) esclusivamente a distanza.

Possono essere svolte in presenza solo le attività riconducibili ad una gestione di tipo



individuale quali le attività di laboratorio nonché le seguenti:

- i corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini;
- i corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini;
- i tirocini dei CdS di area medica, sanitaria e farmaceutica;
- altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato);
- le esercitazioni in ambito musicale, coreutico, artistico e di analisi sensoriale;
- l'accesso alle biblioteche e alle sale studio;
- gli esami di profitto e finali delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- tutte le attività di ricerca e di tirocinio considerate in ogni caso obbligatorie e indifferibili da parte dei singoli Atenei.

5 novembre 2020

Il Presidente dei CRUL

Prof. Remo Morzenti Pellegrini